CAMERA DEI DEPUTATI N. 6494

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUARINO, PISTONE

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli d'epoca e di particolare interesse storico e collezionistico

Presentata il 21 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il fenomeno del collezionismo di veicoli d'epoca ha ricevuto un riconoscimento normativo attraverso l'articolo 69, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che individua la categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico. Tale riconoscimento trova il suo presupposto nell'importanza assunta, sotto il profilo sociologico, culturale e della storia industriale, dall'evoluzione degli autoveicoli e dei motoveicoli. Secondo i dati forniti dall'Automobile Club d'Italia, esistono attualmente in Italia circa 180 mila veicoli costruiti da oltre trenta anni. Di questi, peraltro, la maggior parte si colloca nelle fasce di minore cilindrata e potenza: in particolare, ben 150 mila di essi sono di cilindrata inferiore ai 1.300 centimetri cubici. Si tratta dunque non di un fatto elitario, bensì di un fenomeno diffuso determinato soprattutto da una dimensione affettiva, che porta a ricercare e a preservare i veicoli appartenenti all'immaginario collettivo della propria giovinezza ed a conservare veicoli già appartenuti, in passato, ad altri membri della propria famiglia.

I veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti da almeno trenta anni possono usufruire dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, ad ulteriore dimostrazione del riconoscimento della loro rilevanza storica, sociologica e culturale. Tuttavia, l'articolo 5, trentaquattresimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 1983, n. 53, subordina la concessione del beneficio a particolari limiti e condizioni. Mentre è fuori discussione l'intento di incoraggiare la conservazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico attraverso l'esenzione dalle tasse automobilistiche, appare invece inopportuna l'imposizione di particolari vincoli e restrizioni ai potenziali beneficiari della norma. La soppressione di tali limitazioni e procedure consentirà infatti di facilitare la conservazione di tale patrimonio storico e di eliminare la discriminante costituita dalla disponibilità economica dei proprietari dei veicoli d'epoca, riservando la selezione dei mezzi ai criteri dettati dalla passione dei collezionisti.

A tale fine è stata redatta la presente proposta di legge, di cui si auspica la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche tutti gli autoveicoli e i motoveicoli d'epoca, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dal periodo di imposta in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.

2. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al comma 1 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. L'Automotoclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche la Federazione motociclistica italiana (FMI) predispongono a titolo indicativo un elenco dei periodi di produzione dei veicoli interessati.

3. L'esenzione di cui al comma 1 è, altresì, estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, per i quali il termine di cui al medesimo comma 1 è ridotto a venti anni.

4. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in funzione di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli che, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

5. I veicoli di cui ai commi 3 e 4 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motocicli da competizione, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

6. I veicoli di cui ai commi 1, 3 e 4 sono assoggettati, in caso di utilizzo sulla pubblica viabilità, ad una tassa di circolazione

forfettaria annua di lire 50 mila per gli autoveicoli e di lire 20 mila per i motoveicoli. Per tali veicoli l'imposta sul trasferimento di proprietà è fissata in lire 100 mila per gli autoveicoli ed in lire 50 mila per i motoveicoli.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.